

Il Grande Fratello rende obbligatorio il deposito legale di documenti elettronici dei siti Web.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova norma sui documenti di interesse culturale destinati ad uso pubblico. 7-luglio-2004

Nel lontano 1939 le norme regie prevedevano la consegna obbligatoria di qualsiasi documento stampato alle autorità statali in 5 copie. Questa particolare norma, andata in progressiva obsolescenza nei decenni, viene in un certo modo rinnovata con la legge 106/2004 approvata nella scorsa primavera.

La legge riguarda il deposito legale dei documenti e, se in fase attuativa non verranno introdotte eccezioni, coinvolgerà anche i gestori dei siti Web italiani.

Infatti l'obbligo di deposito legale comprenderebbe anche i "documenti diffusi attraverso la rete informatica". La definizione è di per sé stessa piuttosto lasca ma in pratica comprenderebbe tutte le pagine consultabili sul Web che vengono prodotte in Italia.

Di fatto chi gestisce un sito avrebbe l'obbligo di inviare copia delle pagine a due biblioteche centrali di Roma e Firenze affinché vengano depositate.

La normativa appena introdotta contiene diversi punti non chiari e soggetti a interpretazioni differenti. Per prima cosa la sanzione per chi viola tale obbligo è pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, e arriva sino ad un massimo di 1500 Euro.

Si dedurrebbe che un documento pubblicato in rete gratuitamente sia esentato dall'obbligo, ma questa esenzione cadrebbe nel caso di siti a pagamento o che accolgono banner pubblicitari.

Un altro aspetto lacunoso della legge riguarda il trattamento di documenti che vengono generati, come si dice in termine moderatamente tecnico, in maniera dinamica. Avviene che in questi casi la pagina consultabile in rete non sia preconfezionata, ma in realtà sia il risultato della composizione che realizzano opportuni programmi al momento della richiesta da parte di chi naviga nel sito.

Per fare un esempio, un articolo che commenta l'andamento di Borsa in una giornata di scambi può venire arricchito con uno o più istogrammi che mostrano graficamente l'andamento della giornata prelevando i dati da una fonte differente da quella dell'articolo.

Il risultato che appare nel browser sembrerebbe un documento unico, in verità è la composizione istantanea di testo, immagini, grafici che possono provenire da più server sorgenti di informazioni.

Diventa difficile, o per lo meno non così immediato, pensare ad un sistema che consolidi in documenti depositabili questa varietà di informazioni così continuamente aggiornate.

In pratica centinaia di migliaia di utenti con un sito dovrebbe inviare ogni anno alle due biblioteche centrali per e-mail o dischetto i documenti pubblicati in rete, i quali per loro natura hanno una frequenza di aggiornamento decisamente superiore. Se anche tutto ciò fosse possibile, i responsabili e gli addetti della catalogazione non avrebbero alcuna possibilità di gestire questa enorme mole di informazioni, giungendo molto presto al collasso completo.

E' ragionevole pensare che nei prossimi mesi verrà redatto un regolamento in grado di stabilire con maggiore chiarezza i casi di applicazione e i casi di esonero, ma rimane forte il dubbio che chi ha promulgato la legge non abbia la benché minima cognizione di cosa sia un documento elettronico sul Web.